



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

REVISIONE	DATA	PREDISPOSTO E PROPOSTO DA:	APPROVATO DA:	NOTE
REV.00	12/2/2015	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Amministratore Unico	Prima adozione
REV.01	27/1/2017	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Amministratore Unico	Aggiornamento
REV. 02	30/01/2018	Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Amministratore Unico	Aggiornamento



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

INDICE DEI CONTENUTI

PREMESSA.....	3
1. QUADRO NORMATIVO	4
1.1 Ambito soggettivo di applicazione	4
1.2 Sanzioni	5
2. IL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI FCT.....	6
2.1 <i>Governance</i> e struttura organizzativa della Società.....	6
2.2 Struttura del Piano di FCT Holding S.p.A.....	6
2.3 Destinatari.....	6
2.4 Rapporti con il Modello Organizzativo	6
2.5 Procedura per l’aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione	7
3. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	8
4. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI	10
4.1 Fattispecie di reato rilevanti ai fini della legge anticorruzione.....	10
4.2 Fattispecie di reato rilevanti in FCT Holding S.p.A.....	11
4.3 Attività a rischio	11
5. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO.....	13
5.1 Misure Generali	13
5.2 Protocolli e procedure.....	13
5.3 Sistemi di controllo.....	14
5.4 Incompatibilità e inconfiribilità per l’incarico di amministratore.....	14
5.5 Vigilanza sulle Controllate	14
5.6 Misure di rotazione.....	14
5.7 Selezione del personale	15
6. GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA IN FCT	16
6.1 Principi generali della trasparenza in FCT	16
6.2 Amministrazione trasparente.....	16
6.3 Accesso civico	17
7. FORMAZIONE E INFORMAZIONE	20
8. FLUSSI INFORMATIVI E TUTELA DEI “WHISTLEBLOWERS”	20
9. SANZIONI DISCIPLINARI	21



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PREMESSA

In quanto società controllata dalla Pubblica amministrazione, alla luce di quanto previsto dall'art. 2 co. 1 lett. m) del DLgs. 175/2016, e in virtù di quanto specificato dall'art. 2-bis del DLgs. 33/2013 e dalle Linee Guida ANAC (Determina n. 1134/2017), la società Finanziaria Città di Torino Holding SpA (di seguito “**FCT**” o “**la Società**”) è tenuta a conformarsi alla disciplina prevista per le Pubbliche Amministrazioni, nella misura in cui ciò sia compatibile con la propria struttura e attività.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione (PPC), è finalizzato all'analisi e alla prevenzione del rischio di corruzione all'interno della Società, prevedendo lo svolgimento di una serie di attività e l'adozione di specifiche misure utili e necessarie a tale scopo.

Il presente documento è aggiornato alla luce delle Linee Guida emanate dall'ANAC con la Determinazione ANAC n. 1134 dell'8.11.2017.

Si precisa che FCT ha già adottato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, che si coordina con il presente Piano.

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. QUADRO NORMATIVO

La legge 190/2012 e il d.lgs. 33/2013 disciplinano un complesso sistema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, nell'ambito del quale è previsto che gli enti pubblici provvedano a nominare al loro interno un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e adottino, su proposta dello stesso responsabile, un apposito Piano per la prevenzione della corruzione.

Il Piano assume sempre di più un valore programmatico incisivo, dovendo necessariamente prevedere obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo.

In materia di trasparenza, il combinato disposto tra la L. 190/2012 e il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, richiede l'adempimento di una serie di obblighi di pubblicazione relativi ai dati indicati dalle normative citate.

1.1 Ambito soggettivo di applicazione

L'articolo 2-bis del d.lgs. 33/2013 stabilisce che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni sia applicabile, in quanto compatibile, anche:

- Agli enti pubblici economici e agli ordini professionali.
- Alle società in controllo pubblico (art. 2 co. 1 lett. m) del DLgs. 175/2016)¹.
- Alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Il comma 3 del medesimo articolo distingue ulteriormente tra:

- Società in partecipazione pubblica.
- Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

La linea di confine tra enti "in controllo pubblico" (art. 2-bis co.2 DLgs. 33/2013) e gli altri enti (art. 2-bis co.3 DLgs. 33/2013) non ha carattere meramente formale bensì conforma, in modo differenziato, l'applicazione della normativa anticorruzione, in ragione del diverso grado di coinvolgimento delle Pubbliche Amministrazioni all'interno delle due diverse tipologie di soggetti.

Le prime sono a tutti gli effetti assimilate alle amministrazioni per quanto riguarda la prevenzione della corruzione e la trasparenza; le seconde, invece, hanno delle attenuazioni rispetto all'applicazione integrale della disciplina di cui alla L. 190/2012 e del DLgs. 33/2013.

In particolare, le società "controllate" saranno tenute alla nomina di un Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza e all'adozione di uno specifico piano per la prevenzione della corruzione, oltre che all'adempimento integrale degli obblighi di pubblicazione nell'ambito della disciplina della trasparenza.

¹ L'art. 2 co. 1 lett. b) del D.lgs. 175/2016 definisce come «controllo»: "la situazione descritta nell'art. 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo".

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La disposizione citata impone, comunque, un vaglio di compatibilità (“in quanto compatibile”) delle disposizioni in relazione alla tipologia degli enti, tenendo conto i tratti distintivi che ne caratterizzano la struttura. Tale compatibilità va valutata in relazione alle diverse categorie di enti e alla tipologia delle attività svolte. In particolare si dovrà distinguere i casi di attività sicuramente di pubblico interesse e i casi in cui le attività della società siano esercitate in concorrenza con altri operatori economici. Occorre, infine, avere riguardo al regime normativo già applicabile alle diverse tipologie di enti in base ad altre fonti normative, allo scopo di evitare la duplicazione degli adempimenti e di garantire un coordinamento con gli obblighi di prevenzione.

1.2 Sanzioni

Nel caso in cui venga omessa l’adozione del Piano di prevenzione della corruzione o dei Codici di comportamento (Codice etico), è prevista l’applicabilità di una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1000 e non superiore nel massimo a euro 10.000.

In materia di trasparenza, la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati relativi all’amministrazione e alla compagine societaria (artt. 14 e 22 del d.lgs. 33/2013) può dar luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato.

Inoltre, con l’orientamento n. 24 del 23 settembre 2015, l’ANAC ha formulato indicazioni in merito all’applicazione della sanzione consistente nel divieto per le pubbliche amministrazioni di erogare somme a qualsiasi titolo in favore di enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate, nei casi di omessa o incompleta pubblicazione dei dati.

Il procedimento sanzionatorio per l’irrogazione delle sanzioni per il mancato adempimento della disciplina anticorruzione e trasparenza è disciplinato da apposito “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio” emanato dall’ANAC in data 16 novembre 2016.



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2. IL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI FCT

2.1 Governance e struttura organizzativa della Società

In data 22 luglio 2015, la Società “FCT Holding S.r.l.” a Socio Unico Comune di Torino ha assunto la nuova forma giuridica di Società per Azioni sotto la denominazione “Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A.” a Socio Unico Comune di Torino siglabile “FCT Holding S.p.a.”

FCT Holding S.p.a. ha lo scopo di attuare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria per organizzare e gestire alcune partecipazioni in modo efficiente, efficace ed economico. È una società strumentale cosiddetta *in house* del Comune di Torino a totale capitale pubblico incedibile.

Il **sistema di governo** della Società Finanziaria Città di Torino Holding S.p.A si basa sull'esistenza di:

- **Amministratore Unico**
- **Collegio sindacale**
- **Comitato di indirizzo**
- **Organismo di Vigilanza**

2.2 Struttura del Piano di FCT Holding S.p.A

Il presente Piano per la prevenzione della corruzione rappresenta il documento fondamentale sia per l'attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza sia per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione che la Società sta perseguendo. Esso è il risultato di una attenta analisi dell'organizzazione della Società, delle regole ovvero delle prassi di funzionamento in essa presenti.

Nel Piano sono contenuti:

- l'indicazione delle aree di rischio;
- l'individuazione delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici;
- l'individuazione dei soggetti coinvolti;
- la definizione delle modalità per l'applicazione di ciascuna misura di prevenzione;
- l'individuazione delle modalità con cui la Società intende procedere all'adempimento degli obblighi di pubblicazione e delle modalità con cui è garantito l'accesso civico degli utenti anche alla luce delle novità in materia di accesso civico generalizzato.

2.3 Destinatari

Sono da considerarsi soggetti destinatari del presente Piano (di seguito anche “**Destinatari**”):

- l'Amministratore Unico;
- i componenti del Collegio sindacale;
- il personale dipendente della Società.

I consulenti e i collaboratori esterni sono, comunque, tenuti a conoscere e ad attenersi a quanto previsto dal presente Piano e dal Codice Etico.

2.4 Rapporti con il Modello Organizzativo



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In una logica di coordinamento, FCT raccorda le misure per la prevenzione della corruzione previste nel presente documento al Modello Organizzativo ex DLgs. 231/2001 adottato dalla Società, anche in adempimento a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC con Determina 1134/2017.

Resta salvo il fatto che, per quanto concerne la tipologia dei reati da prevenire, il DLgs. 231/2001 riguarda reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5 DLgs. 231/2001), mentre la L. 190/2012 è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

I due documenti condividono, tuttavia, i principi fondanti, nonché i protocolli e le procedure direttamente rivolti alla prevenzione di comportamenti corruttivi o a questi strumentali.

2.5 Procedura per l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione

Il presente documento può essere aggiornato in qualsiasi momento ovvero al verificarsi (i) di un evento che palesi l'esigenza di integrazione e/o modifica delle procedure esistenti, (ii) di un mutamento strutturale della società o (iii) di una rilevante modifica normativa. L'approvazione e le modifiche vengono effettuate dall'Amministratore Unico su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

Il RPCT è tenuto ad un'attività di monitoraggio costante delle misure adottate "al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità di aggiornamento"².

Tale documento (quando approvato e ogni qualvolta venga modificato) deve essere pubblicato sul sito istituzionale e ne deve essere data informativa ai soci, ai componenti del comitato di indirizzo, all'Organismo di Vigilanza, ai dipendenti e ai collaboratori.

Infine, allo scopo di aggiornare periodicamente le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, in coerenza con quanto già previsto dalle misure adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001, saranno individuate le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sulle stesse, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra cui rientra il RPCT. Quest'ultimo pubblicherà sul sito web della Società, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema predisposto dall'ANAC.

² Alla luce della Determinazione ANAC 1134/2017, p. 22, pare invece essere escluso l'aggiornamento annuale previsto dalla L. 190/2012.

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

3. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

L'art. 1, comma 7, L. 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo politico di ciascun ente destinatario della norma individui il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Le informazioni relative alla nomina devono pervenire all'ANAC mediante l'utilizzo dell'apposito modulo pubblicato sul sito dell'Autorità.

Il soggetto individuato come Responsabile deve essere in possesso dei seguenti requisiti oggettivi:

- indipendenza e autonomia dall'organo di indirizzo;
- non esclusività della funzione (soggetto che già svolge altri incarichi all'interno dell'ente);
- imparzialità di giudizio;
- professionalità e onorabilità del soggetto designato.

Tenuto conto della particolare struttura organizzativa di FCT, il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza viene individuato nella **dott.ssa Monica Gatto**, nominata con delibera dell'amministratore unico in data 16 dicembre 2015.

Si precisa, inoltre, che le Linee Guida ANAC, adottate con Determina 1134/2017, escludono che il soggetto che riveste l'incarico di RPCT possa anche far parte dell'Organismo di Vigilanza ex DLgs. 231/2001. Tuttavia, l'ANAC specifica che le società possono mantenere gli RPCT già nominati quali componenti dell'Organismo di Vigilanza fino alla scadenza del mandato. La sig.ra Gatto proseguirà pertanto il proprio mandato fino alla scadenza prevista.

I Compiti inerenti l'esercizio della funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza possono essere così sintetizzati:

- Elaborare la proposta del Piano per la prevenzione della corruzione – e/o delle variazioni necessarie al piano precedente – da adottarsi con deliberazione dell'Amministratore Unico.
- Individuare e definire misure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruzione.
- Verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando siano accertate violazioni delle prescrizioni ovvero, quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società previo contraddittorio con l'organo gestorio.
- Vigilare sul rispetto dei processi aziendali, quale presidio della lotta alla corruzione, con riferimento alle attività individuate dal presente Piano quali a più alto rischio di corruzione.
- Elaborare proposte di azioni correttive per l'eliminazione delle criticità emerse nel monitoraggio dei processi aziendali, con riferimento alle attività individuate dal presente Piano quali a più alto rischio di corruzione.
- Vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi (art. 1 L. 190/2012 e art. 15 D.Lgs. 39/2013) e curare le relative verifiche, secondo le procedure adottate.
- Raccogliere le segnalazioni dei dipendenti di condotte illecite e curare le istruttorie relative, secondo le procedure adottate.
- Redigere annualmente (entro il 15 dicembre o diverso termine indicato dall'ANAC) una relazione sull'attività svolta che rendiconti ovvero esponga in maniera esaustiva le misure di prevenzione adottate e definite dal Piano di Prevenzione della Corruzione, da presentare avanti all'Amministratore Unico e da pubblicare sul sito web.
- Valutare i flussi informativi provenienti dai responsabili di area e dagli altri organi di controllo e vigilanza e ove necessario riferirne all'organo di indirizzo politico.



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In materia di trasparenza:

- Verificare la pubblicazione, sul sito web di FCT, dei dati societari richiesti dalla normativa vigente in materia di trasparenza.
- Svolgere attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente con cadenza periodica (oltre che "ad evento") attraverso dei controlli interni e dei test a campione.
- Controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

Per quanto riguarda la responsabilità del RPCT, essa sussiste:

- in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato salvo che provi (i) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, un Piano adeguato a prevenire i rischi e (ii) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso (art. 1, comma 12, L. 190/2012);
- in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, nonché per omesso controllo, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano (art. 1, comma 14, L. 190/2012);
- alcune sanzioni dirette sono previste in materia di trasparenza (cfr. paragrafo 1.2. del presente Piano).

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

4. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI

4.1 Fattispecie di reato rilevanti ai fini della legge anticorruzione

La legge 190/2012 fa riferimento ad un concetto ampio di “corruzione”, in cui rilevano non solo l’intera gamma dei reati contro la P.A. – disciplinati dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale –, ma anche le situazioni di “cattiva amministrazione”, nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Il Capo citato del codice penale contempla le seguenti fattispecie di reato:

- art. 314 (Peculato)
- art. 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui)
- art. 316 bis (Malversazione a danno dello Stato)
- art. 316 ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)
- art. 317 (Concussione)
- art. 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione)
- art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)
- art. 319 ter (Corruzione in atti giudiziari)
- art. 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità)
- art. 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)
- art. 321 (Pene per il corruttore)
- art. 322 (Istigazione alla corruzione)
- art. 322 bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)
- art. 323 (Abuso d'ufficio)
- art. 325 (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio)
- art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio)
- art. 328 (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione)
- art. 329 (Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica)
- art. 331 (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità)
- art. 334 (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa)
- art. 335 (Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa)

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

4.2 Fattispecie di reato rilevanti in FCT Holding S.p.A

A seguito del “*self risk assessment*” effettuato principalmente attraverso l’analisi della documentazione della Società, tra le fattispecie sopra descritte, emerge la necessità di una prevenzione specifica nei confronti dei seguenti reati:

- art. 314 (peculato);
- art. 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui);
- art. 316 bis (Malversazione a danno dello Stato);
- art. 316 ter (Indebita percezione di erogazione a danno dello Stato);
- art. 317 (Concussione);
- art. 318-320 (Corruzione per l’esercizio della funzione);
- art. 319-320 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio);
- art. 319 ter (Corruzione in atti giudiziari);
- art. 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità);
- art. 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
- art. 322 (Istigazione alla corruzione);
- art. 322 bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare e promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri);
- art. 323 (abuso d’ufficio);

Oltre alle condotte tipiche sopra elencate, devono essere presi in considerazione – ai fini del presente documento – anche tutti i comportamenti prodromici a tali reati che, sebbene ancora privi di un disvalore penalmente rilevante, possano tuttavia essere la premessa di condotte autenticamente corruttive (c.d. *maladministration*).

4.3 Attività a rischio

A fronte delle condotte elencate al paragrafo sub 4.2, e a seguito dell’analisi effettuata, possono essere considerate quali aree a rischio, all’interno della Società, le seguenti attività:

- Rapporti con: (i) la Città di Torino e altri enti territoriali; (ii) Autorità Indipendenti e di Vigilanza e altri organismi di diritto pubblico; (iii) pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio relativamente agli adempimenti fiscali, tributari e previdenziali; (iv) Autorità Giudiziaria, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nell’ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale;
- Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta per la vendita di beni e servizi o finalizzate alla realizzazione di opere a favore della P.A.;
- Partecipazione a procedure per l’ottenimento di licenze, provvedimenti amministrativi ed autorizzazioni da parte della P.A.;
- Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta, indette da organismi pubblici dell’Unione Europea o stranieri o a similari;
- Partecipazione a procedure di evidenza pubblica in associazione con altri partner (RTI, ATI, joint venture, consorzi, etc.);

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- Predisposizione della documentazione attestante condizioni essenziali per il rilascio di provvedimenti autorizzatori da parte della P.A. (es. licenze, autorizzazioni, concessioni);
- Attività di acquisto dalla P.A., ovvero le attività di acquisto svolte con la qualifica di pubblica funzione o incaricato di pubblico servizio;
- Gestione dell'attività commerciale con la P.A. e fase esecutiva a questa conseguente;
- Gestione delle verifiche e ispezioni da parte degli Enti deputati al controllo;
- Gestione del patrimonio immobiliare;
- Gestione delle partecipazioni aziendali e delle eventuali cessioni;
- Gestione delle risorse finanziarie e di strumenti finanziari derivati;
- Gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse (in relazione a ipotesi di stralci di credito, parziali o totali) nonché le transazioni commerciali remissive a fronte di disservizi e contestazioni;
- Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferita a soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale;
- Procedure per il conferimento degli incarichi professionali e/o di consulenze esterne;
- Gestione e archiviazione della documentazione aziendale;
- Gestione attività di sponsorizzazione e pubblicità;
- Gestione e concessione di omaggi e spese di rappresentanza;
- Realizzazione di accordi di partnership con terzi soggetti per collaborazioni commerciali e, in generale, il ricorso ad attività di intermediazione finalizzate alla vendita di prodotti e/o servizi nei confronti di soggetti pubblici nazionali;
- Selezione e assunzione del personale.

Sarà, comunque, compito del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza approfondire la mappatura dei rischi ed eventualmente proporre implementazioni nel corso della sua attività di verifica, monitoraggio e controllo.

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

5. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

5.1 Misure Generali

Le misure primarie per la prevenzione del rischio di corruzione sono contenute nella normativa interna alla Società, e in particolare nei seguenti atti che ciascun dipendente, collaboratore, fornitore e consulente è tenuto a conoscere e a rispettare:

- Statuto
- Codice etico
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
- Convenzione per la disciplina dei rapporti fra la Città di Torino e gli enti aderenti in qualità di centrale di committenza
- Regolamento “indirizzi holding”
- Piano di razionalizzazione delle partecipazioni

5.2 Protocolli e procedure

Oltre ai regolamenti interni già esistenti, saranno formalizzate e/o incrementate tutte quelle procedure e prassi aziendali che consentono – nelle singole aree di rischio individuate nel presente PPC – una specifica forma di prevenzione di qualsivoglia fenomeno corruttivo.

Si fa innanzitutto riferimento ai **Controlli Preventivi**, ai **Sistemi di controllo** e agli **Obblighi di informazione** in materia di prevenzione della corruzione delineati in seno al Modello di organizzazione, gestione e controllo (Sezione speciale A e B) di cui il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza dovrà valutare la corretta applicazione.

In secondo luogo, va dato atto che sono già esistenti o in via di attuazione in FCT talune procedure specifiche volte anche a contrastare il rischio di attività corruttive:

- Procedura ciclo attivo
- Procedura acquisti (ciclo passivo)
- Procedura tesoreria (incassi e pagamenti)
- Procedura redazione bilancio e bilancio consolidato
- Istruzioni operative – Assemblee di FCT
- Istruzioni operative – Assemblee partecipate di FCT
- Istruzioni operative – Comitato di indirizzo
- Istruzioni operative – protocollo
- Istruzioni operative – acquisizione servizi
- Istruzioni operative - acquisto vendita partecipazioni
- Inserimento di apposite clausole contrattuali negli incarichi per prestazione di lavoro autonomo occasionale
- Inserimento di apposite clausole contrattuali negli accordi con i fornitori e con i consulenti
- Regolamento per l’accesso civico
- Procedura whistleblowing

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Saranno, inoltre, formalizzate e/o incrementate tutte quelle prassi aziendali che consentono – nelle singole aree di rischio individuate nel presente PPC – una specifica forma di prevenzione di qualsivoglia fenomeno corruttivo.

Particolare attenzione merita l'applicazione del codice appalti anch'esso improntato al contrasto della corruzione nelle procedure di affidamento degli appalti.

5.3 Sistemi di controllo

Riguardo ai c.d. **sistemi di controllo**, il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza provvederà a monitorare e a prevedere le seguenti attività:

- Definire delle tipologie di controllo e delle tempistiche di effettuazione delle stesse (anche attraverso incontri con le altre funzioni aziendali);
- Prevedere un sistema di raccolta/archiviazione delle segnalazioni o delle criticità riscontrate e un'attività di *feed-back* all'organo di indirizzo politico;
- Verificare l'evoluzione normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

5.4 Incompatibilità e inconferibilità per l'incarico di amministratore

Particolari adempimenti sono richiesti in riferimento al **conferimento dell'incarico all'amministratore**:

- Verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative (inconferibilità o incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013), di situazioni di conflitto di interesse, o di altre cause impeditive;
- Verifica di eventuali precedenti penali.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni di cui al D.P.R. 445/2000.

5.5 Vigilanza sulle Controllate

Nella sua qualità di "holding", FCT svolge altresì un compito di vigilanza sulle controllate in materia di prevenzione della corruzione. Tale vigilanza si estrinseca nella verifica dell'adozione, da parte delle società su cui esercita un controllo (ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 e n. 2, c.c.), delle misure di prevenzione della corruzione in coerenza con quelle della capogruppo.

5.6 Misure di rotazione

La rotazione del personale prevista dalla normativa anticorruzione ed evidenziata anche dal PNA 2016 è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti ed instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Tuttavia, sia il PNA 2016 – come richiamato anche dal PNA 2017 – che le Linee Guida ANAC adottate con Determina 1134/2017, precisano che la rotazione è una misura che non sempre si può realizzare, specie nelle realtà come FCT.

Sarà comunque necessario che l'Amministratore Unico e il Collegio Sindacale effettuino un controllo rafforzato sui processi più esposti al rischio corruzione.

5.7 Selezione del personale

Per quanto compatibili, FCT adotta le misure necessarie ad adeguare la selezione del personale alle norme di legge.

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

6. GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA IN FCT

La disciplina della trasparenza – di cui alla L. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013 – è parte essenziale dell’attività di prevenzione della corruzione.

La trasparenza deve essere assicurata sia sull’attività sia sull’organizzazione.

Nel Piano vanno specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza.

6.1 Principi generali della trasparenza in FCT

In quanto società controllata, FCT è sottoposta alle regole sulla trasparenza di cui alla L. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013.

In particolare la Società è tenuta:

- Alla **pubblicazione** dei dati previsti dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i;
- Alla realizzazione della **sezione “Amministrazione trasparente”** nel proprio sito internet;
- Alla previsione di una **funzione di controllo e monitoraggio** dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- All’organizzazione di un sistema che fornisca **risposte tempestive** ai cittadini (c.d. **accesso civico**), anche alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 (c.d. **accesso civico generalizzato**).

6.2 Amministrazione trasparente

FCT Holding S.p.A è tenuta a costituire sul proprio sito web una apposita Sezione, denominata “Amministrazione trasparente”, in cui pubblicare i dati e le informazioni richieste ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Il Piano sistematizza le seguenti attività:

- Iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.
- Definizione di misure, modi e iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione.
- Definizione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all’art. 43, comma 3, d.lgs. 33/2013.
- Definizione di specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza.

L’obiettivo è quello di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati richiesti dalla normativa.

In particolare si individua nella persona di **Estela Strazimiri**, dipendente della Società, il soggetto che si occupa della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati, presenti nella sopra citata sezione del sito internet della Società.

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Società, sotto la vigilanza del RPCT, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalle legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio di *tempestività* ossia in tempo utile a consentire ai portatori di interesse di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge.

a) Dati e informazioni oggetto di pubblicazione

Per l'organizzazione dei diversi "link" si fa riferimento alla tabella allegata alla delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017, seppur compatibilmente alla struttura organizzativa e alle attività svolte dalla Società.

L'ANAC precisa che il criterio della "compatibilità" va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente.

b) Trasparenza e privacy

La trasparenza necessita di un coordinamento e di un bilanciamento con il principio di riservatezza e di protezione dei dati sensibili visto anche ad esempio l'ampliamento, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, come riformato dal d.lgs. 97/2016, della possibilità di consultazione dei dati relativi alle "pubbliche amministrazioni" da parte di cittadini.

Il legislatore ha previsto precisi limiti a tale "accesso civico" (di cui si tratterà più approfonditamente nel prossimo paragrafo) per evitare che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati possano essere gravemente pregiudicati da una diffusione, non adeguatamente regolamentata, di documenti che riportino delicate informazioni personali. Infatti occorre considerare i rischi per la vita privata e per la dignità delle persone interessate che possono derivare da obblighi di pubblicazione sul web di dati personali non sempre indispensabili a fini di trasparenza.

La Società, in conformità ai principi di protezione dei dati, è tenuta a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (cd. "principio di necessità" di cui all'art. 3 co. 1 del Codice Privacy). Pertanto, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel d.lgs. 33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque rendere intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Deve, pertanto, ritenersi consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (cd. "principio di pertinenza e non eccedenza" di cui all'art. 11 co. 1 lett. d) del Codice Privacy). Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online. In caso contrario, occorre provvedere, comunque, all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti.

6.3 Accesso civico

La disciplina relativa all'accesso civico prevede tale istituto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico; per questi motivi prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del d.lgs. 33/2013 stesso.

L'art. 5 come riformato dal d.lgs. 97/2016 prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

Per quanto riguarda i limiti all'accesso civico, il legislatore al sopracitato art. 5-bis prevede che, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati (ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2) è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Inoltre l'accesso civico può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;
- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

L'accesso è escluso altresì nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

La normativa prevede comunque che, se i suddetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

La richiesta di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione dal punto di vista soggettivo del richiedente.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con una comunicazione espressa al richiedente e agli eventuali controinteressati nel termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta.



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Per un ausilio alla corretta interpretazione della normativa, si segnalano le Linee Guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico, Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016.



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

7. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Al fine di garantire una generale diffusione della cultura della legalità, FCT assicura specifiche attività formative rivolte al personale dipendente, anche a tempo determinato o avente incarichi di natura occasionale, in materia di trasparenza, pubblicità, integrità e legalità.

Sarà compito del RPCT pianificare tale attività formativa.

Un'attenzione primaria deve, inoltre, essere dedicata alla formazione del RPCT stesso.

Nei contratti con i fornitori, consulenti e collaboratori sarà prevista apposita clausola di presa visione e condivisione dei principi contenuti nel Piano stesso.

8. FLUSSI INFORMATIVI E TUTELA DEI “WHISTLEBLOWERS”

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, per quanto di sua competenza, si estendono gli stessi ed autonomi poteri di iniziativa e controllo previsti nel Modello di Organizzazione e Gestione per l'Organismo di Vigilanza.

Pertanto, gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza si estendono a favore del RPCT. L'Organismo di Vigilanza, il RPCT e il Collegio Sindacale devono tra loro coordinarsi, trasmettendosi reciprocamente verbali, documenti e informazioni acquisite, nonché svolgere verifiche congiuntamente.

In particolare, il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, nello svolgimento della propria attività, si è dotato di:

- una casella di posta elettronica dedicata, esclusivamente consultabile dal responsabile e dai soggetti da questo espressamente delegati (i.e. informazioni periodiche o di carattere eccezionale, segnalazioni di deroghe, violazioni o meri sospetti di violazione del Piano e/o del Codice etico). Tale mezzo consentirà anche di dare attuazione a quanto previsto dalla normativa in materia di whistleblowing, L. 179 del 30 novembre 2017, e dalle Linee Guida ANAC in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).
- un sistema per la verbalizzazione dell'attività e per la conseguente archiviazione, dal momento che la tracciabilità dei controlli rappresenta un punto cruciale ai fini della dimostrazione da parte del RPCT di aver efficacemente attuato, prima del reato, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso.

Ciascun soggetto destinatario delle misure previste dal presente Piano potrà effettuare segnalazioni, in buona fede e nell'interesse dell'integrità della Società. Non saranno accettate segnalazioni anonime, ma sarà garantita la riservatezza e l'anonimato del segnalante – nei limiti consentiti dalla legge – al fine di evitare ogni conseguenza potenzialmente discriminatoria nei suoi confronti. Si precisa che il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la L. 179/2017 contenente disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (tutela del “whistleblowing”), a cui FCT si conformerà integralmente.

Specifiche sanzioni disciplinari potranno essere attuate sia nei confronti di chi non si attiene alle regole di riservatezza previste dalla nuova normativa, sia per chi effettui segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.



PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

9. SANZIONI DISCIPLINARI

La L. 190/2012 prevede che la violazione delle misure di prevenzione della corruzione costituisca illecito disciplinare.

Il sistema disciplinare previsto nella Sezione Generale del Modello organizzativo si applica anche alle violazioni del Piano di Prevenzione della Corruzione.